RIORDINAMENTO DELLA PREVIDENZA MARINARA

Art. 29

Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o di altri Enti ed Amministrazioni

Se il marittimo non consegua il diritto a pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione marittimi. In tali casi i periodi sopra specificati non vengono considerati utili ai fini dell'indennita' una tantum in luogo della pensione prevista dal testo unico per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni. Nel caso che si debba provvedere al ricongiungimento dei servizi ai sensi delle norme richiamate dall'ultimo comma dell'articolo 27 della presente legge, le disposizioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimento medesimo. Al marittimo che abbia maturato il diritto alla pensione a carico della Gestione marittimi prima della data di cessazione del servizio ferroviario e che non consegua poi il titolo al trattamento di pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato o a carico del bilancio dello Stato o di altre Amministrazioni od enti, la Gestione marittimi corrispondera' a decorrere da tale data, l'intero trattamento di pensione ed il Fondo medesimo restituira' l'importo complessivo delle quote di pensione acquisito ai sensi del precedente articolo 27, primo comma, nel periodo compreso fra la data di decorrenza della pensione a carico della gestione marittimi e quella di cessazione dal servizio.

Versione in vigore dal 1 settembre 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della previdenza marinara
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 658

Titolo	I — Gestione marittimi
Capo	VII — Norme relative a particolari categorie
Sezione	I — Personale delle navi-traghetto dipendente dalla azienda autonoma delle ferrovie dello stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-previdenza-marinara/art-29-modalita-per-la-costituzione-della-posizione-assicurativa-nell

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it